340/2026
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80259** del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla sig.ra **XX** (c.f. omissis),

rappresentata e difesa dall'avv. Romano Pomarici (c.f. PMRRMN62C05H501W),

contro

Inps, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli (c.f. NCLFLV62T42H501M).

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

uditi all'udienza del 14 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Romano Pomarici per la ricorrente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

e l'avv. Andrea Botta su delega dell'avv. Flavia Incletolli per l'Inps.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso del 18 gennaio 2024 la sig.ra XX chiedeva di accertare la propria invalidità superiore al 74 per cento per ottenere i contributi figurativi ai sensi dell'art. 80, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Rappresentava di essere dipendente della Asl RM1 quale collaboratore amministrativo e di essere affetta dalle patologie "isterectomia e annessiectomia bilaterale per K endometrio G1 (28.02.2014), asma bronchiale allergico, spondilo artrosi, osteoporosi da menopausa iatrogena, ipertensione arteriosa, protusioni discali lombari, cervicoartrosi, spondiloartrosi, condopatia, artrite psoriasica, disturbo d'ansia generalizzato e disturbo depressivo secondario a patologie organiche croniche, reflusso gastro-esofageo di grado severo, gastroduodenite erosiva". In considerazione di tali patologie, riteneva di avere i requisiti previsti dall'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 per la contribuzione figurativa. Il 15 dicembre 2017 presentava all'Inps domanda per il riconoscimento

dell'invalidità superiore al 74 per cento al fine di ottenere tale beneficio. Il 25 settembre 2018 la competente commissione medica formulava la diagnosi di "esiti isteroannessectomia per K entometriale (2014), ipertensione arteriosa, s. depressiva reattiva" e riconosceva l'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 70 per cento.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Avverso tale giudizio l'interessata presentava ricorso a questa Sezione che, acquisita apposita CTU secondo la quale la ricorrente era "invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75%", con sentenza n. 337/2022 affermava il diritto a conseguire il beneficio previdenziale di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000. Successivamente, a seguito della visita effettuata il 4 agosto 2023 per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari ai fini della l. n. 104/1992, l'invalidità era riconosciuta con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 67 per cento in base alla diagnosi di "ipertensionearteriosa in terapia farmacologica. Esiti di remota isteroannesiectomia bilaterale per K dell'endometrio (2014) in *follow-up*. Segni strumentali di protrusioni discali lombari a modesto

impatto funzionale". La sig.ra XX, ritenendo sussistenti le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del predetto diritto, proponeva il presente ricorso, producendo documentazione medica.
In via istruttoria chiedeva di disporre CTU.
Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 12 giugno 2025 si costituiva in giudizio l'Inps.
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., essendo la ricorrente in attività di servizio e non avendo presentato domanda di pensione per far valere il diritto al computo dei contributi figurativi, non avendo allo stato diritto al trattamento pensionistico.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda in considerazione della mancanza attuale del requisito sanitario necessario ai fini del beneficio richiesto, essendo tale requisito venuto meno, come da risultanze della visita medica di verifica effettuata il 4 agosto 2023.
In via subordinata, in caso di ammissione della CTU, l'Inps indicava i propri consulenti tecnici.

3. All'esito dell'udienza del 16 luglio 2025, con sentenza e ordinanza n. 343/2025 questa Sezione respingeva l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sollevata dall'Inps e disponeva l'acquisizione di CTU, affidando il relativo incarico al Collegio Medico Legale della difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti in Roma (nel prosieguo, CML).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Il 2 luglio 2026 il CML depositava il parere richiesto secondo il quale la ricorrente "è affetta da plurime infermità croniche e concorrenti che determinano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74%, quantificabile nel 75%, con decorrenza quantomeno antecedente alla visita di revisione del 04/08/2023", con conseguente sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 80, comma 3, l. 388/2000.

Il CML dava atto di aver trasmesso il parere preliminare alle parti il 15 giugno 2026 e di non aver ricevuto note né osservazioni.

5. All'udienza del 14 ottobre 2026, come da verbale, l'avv. Romano Pomarici per la ricorrente e l'avv. Andrea Botta per l'Inps hanno ribadito le rispettive conclusioni.

All'esito della discussione, il giudizio è stato

trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere i contributi figurativi di cui all'art. 80, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388, previo accertamento della sussistenza del requisito dell'invalidità superiore al 74 per cento, precedentemente riconosciuto e negato a seguito della visita della Commissione Inps del 4 agosto 2023.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Occorre premettere che l'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2002, (…) agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche

amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Al fine di poter valutare la sussistenza dei requisiti medico sanitari, necessari al riconoscimento del beneficio richiesto, trattandosi di questione attinente a valutazione medico legale, è stata disposta apposita CTU, all'esito della quale la ricorrente è risultata in possesso dei predetti requisiti. In particolare, il CML, svolte le operazioni peritali e chiariti i criteri medico legali ritenuti applicabili, ha individuato una percentuale complessiva pari a circa il 70%. Ha dunque specificato che "il valore così ottenuto deve essere ulteriormente considerato alla luce dell'interazione sinergica tra le patologie, della natura sistemica (in particolare dell'artrite psoriasica), della compromissione psichica documentata e dell'incidenza concreta sulle attività lavorative amministrative svolte dalla ricorrente, con conseguente legittima applicazione di maggiorazione fino a 5 punti percentuali, secondo i criteri medico-legali

vigenti". Nel caso di specie è risultata "pienamente giustificata una maggiorazione medico-legale del +5%, portando la percentuale complessiva congrua secondo il rigorismo obiettivo del metodo medico-legale pari al 75%,2". Pertanto, sulla base della documentazione sanitaria esaminata e dei criteri medico-legali correnti, ha ritenuto la ricorrente "affetta da un complesso morboso plurimo che determina una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, quantificabile in misura pari al 75%, con decorrenza almeno dalla documentata stabilizzazione del quadro reumatologico e psichiatrico (comunque antecedente alla visita del 2023 …)". Ha dunque concluso affermando che la ricorrente "è affetta da plurime infermità croniche e concorrenti che determinano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74%, quantificabile nel 75%, con decorrenza quantomeno antecedente alla visita di revisione del 04/08/2023", con la conseguente sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Le conclusioni cui è pervenuto l'organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione medica agli atti del presente giudizio, sono fondate su di essa e sugli accertamenti svolti in sede di operazioni

peritali, nonché su argomentazioni medico legali dotate di coerenza logico-scientifica, adeguatamente motivate e immuni da vizi logici. Pertanto, questo giudice ritiene di poter integralmente condividere il parere reso dal CTU, quale idoneo a fondare la decisione di accoglimento della domanda attorea.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, deve riconoscersi il diritto della ricorrente ai contributi figurativi di cui all'art. 80, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza dalla visita del 4 agosto 2023.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In considerazione della presenza in atti di pareri medici contrastanti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto della ricorrente ai contributi figurativi di cui all'art. 80, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza dalla visita del 4 agosto 2023.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.10.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
19.10.2026 13:49:08
GMT+02:00